

DICHIARAZIONI

Il ritardo dell'invio della dichiarazione ricade sul contribuente

di **Federica Furlani**

L'**affidamento** ad un commercialista del mandato **a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi** alla competente Agenzia delle Entrate **non esonera** il soggetto tenuto alla relativa presentazione dal vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

Questo in estrema sintesi quanto ribadito dalla **Cassazione nell'ordinanza n. 11832 del 9 giugno** scorso, emessa a seguito del ricorso presentato dall'Agenzia avverso la sentenza della CTR, che confermava quanto stabilito in CTP, ossia la non applicazione delle sanzioni al contribuente a causa della mancata trasmissione della dichiarazione ai fini Iva, Irap, Irpef e addizionali, relativa all'anno di imposta 2005; contribuente che riteneva le violazioni contestate esclusivamente imputabili alla condotta del consulente fiscale a cui egli aveva dato mandato.

In particolare, mentre la CTP aveva richiamato la **causa di non punibilità di cui all'articolo 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997**, che prevede la non punibilità del contribuente *"quando dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi"*, la CTR aveva invece applicato, nel considerare comunque la condotta del contribuente non colpevole, **l'articolo 5** del medesimo D.Lgs., in base al quale nelle violazioni punite con sanzioni amministrative *"ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"*.

I giudici di legittimità hanno invece da ultimo accolto il ricorso dell'Agenzia richiamandosi a precedenti pronunce in materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie.

In particolare con la **sentenza n. 22890/2006**, la Cassazione aveva già avuto modo di ribadire che *"l'articolo 5 del D.Lgs. 472/1997 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza ..."*; con le **sentenze 12472/2010 e 27712/2013** aveva ulteriormente precisato che *"il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver incaricato un professionista dei relativi adempimenti, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio*

inadempimento”.

Ne consegue che se il **contribuente** conferisce mandato ad un commercialista per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione, resta comunque **suo obbligo vigilare sulla relativa effettiva esecuzione dell'incarico**, in considerazione del fatto che le norme tributarie impongono specificatamente al contribuente l'obbligo di presentare nei termini la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di effettuare i versamenti che ne conseguono.

La sentenza ha quindi ravvisato una **responsabilità per colpa**, in quanto **condotta negligente**, del contribuente, il quale non aveva fornito alcuna prova circa un suo interessamento e controllo dell'operato del consulente, responsabilità superabile solo in caso di prova del comportamento fraudolento di quest'ultimo.

Al contribuente non è pertanto sufficiente l'affidamento degli adempimenti ad un professionista, ma deve svolgere anche un'attività di controllo e vigilanza sulla relativa loro esecuzione.

Si ricorda infine che **anche in sede penale** la Cassazione ha più volte confermato (sentenze 16958/2012, 35/2001, 709/1999) che l'affidamento ad un professionista del mandato a trasmettere telematicamente la dichiarazione non esonera il soggetto obbligato a vigilare affinché il mandato sia adempiuto e quindi non lo esonera dalla responsabilità penale per il reato di omessa presentazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000).